


LA CHIESA LOCALE

(Diocesi)

A.A. 2015 – 2016



**L'amministrazione ordinaria e
straordinaria in ambito
ecclesiastico**

ETICA ED ECONOMIA

- le definizioni
- il concetto di etica cristiana
- i sistemi economici
- l'homo economicus
- l'enciclica papale Caritas in Veritate
- la visione di papa Francesco



Papa Bergoglio stigmatizza il consumismo fine a se stesso, il dominio e l'adorazione del denaro, la dittatura dell'economia senza volto né scopo realmente umano.

Denuncia “la nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, del mercato che impone in modo unilaterale le sue leggi e le sue regole”.

Egli vi contrappone la solidarietà, l'etica, il bene comune, la convivenza e la lotta dei popoli contro la povertà.

Non si tratta di un appello moralista. E' invece un vero e proprio manifesto che pone al centro della società e dell'economia l'uomo con i suoi valori e i suoi bisogni.

Come affermava già Papa Wojtyła.



<<L'economia ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di un'etica qualsiasi, bensì di un'etica amica della persona (...) Desidererei ricordare a tutti – scrisse Benedetto XVI – soprattutto ai governanti impegnati a dare un profilo rinnovato agli assetti economici e sociali nel mondo, che il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l'uomo, la persona nella sua integrità.>>

<<La dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono che, soprattutto oggi, le scelte economiche non facciano aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza e che si continui a perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti.>>

**UN'ECONOMIA ETICAMENTE RESPONSABILE E'
ANCHE ECONOMICAMENTE PIU' EFFICACE**



Il patrimonio stabile

L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, ne costituisce il patrimonio.

Particolarmente rilevante è la nozione di **patrimonio stabile**, che il codice non definisce espressamente, presupponendo la conferma del concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica, di «beni legittimamente assegnati» (*cfr can. 1291*) alla persona giuridica come dote permanente - siano essi beni strumentali o beni redditizi - per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica.

Patrimonio stabile tuttavia non significa patrimonio perennemente immobilizzato, in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e cautele, l'eventuale trasformazione e persino l'alienazione.

In genere si considerano patrimonio stabile:

- i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;
- quelli pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione;
- i beni mobili donati ex voto alla persona giuridica.



Rappresentante legale della persona giuridica è la persona cui compete manifestare la volontà dell'ente, a norma del diritto universale o particolare oppure dello statuto. Gli amministratori degli enti canonici non si identificano quindi necessariamente con i loro rappresentanti legali.

Le persone giuridiche amministrate da un collegio hanno come rappresentante legale il presidente del collegio, a meno che le norme statutarie prevedano diversamente.

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalla legge:

- per la diocesi il Vescovo; in caso di vacanza della sede vescovile, l'amministratore diocesano;
- per la parrocchia il parroco; in caso di vacanza, se il Vescovo non ha stabilito diversamente, l'amministratore parrocchiale;
- per il seminario il rettore, a meno che per determinate questioni l'autorità competente non abbia stabilito diversamente.



Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalle norme statutarie o dalle tavole di fondazione; ciò avviene in particolare:

- per i capitoli;
- per le associazioni pubbliche e private;
- per le pie fondazioni autonome;
- per gli istituti per il sostentamento del clero.

Rappresentante negoziale di una persona giuridica è la persona cui tale compito è stato demandato mediante apposita procura.



Amministrazione ordinaria

Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all'autorità superiore.

il codice riassume nei seguenti adempimenti:

- redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, con relativo inventario;
- accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni);
- tenuta delle scritture contabili;
- presentazione dello stato di previsione;
- presentazione del rendiconto annuale all'ordinario del luogo e, secondo le norme del diritto particolare, del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute;
- catalogazione e conservazione dei documenti (archivio).



Le alienazioni e i negozi peggiorativi dello stato patrimoniale

Per la validità delle alienazioni dei beni costituenti il patrimonio stabile e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale (in Italia, rispettivamente 250.000 euro e un milione di euro, secondo la delibera CEI n. 20) è necessario:

- a) per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano il decreto del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;***
- b) per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (capitoli, parrocchie, chiese, seminari diocesani, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni, ecc.): la licenza del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;***
- c) per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (ad esempio, seminari interdiocesani, associazioni e fondazioni eretti dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale): la licenza dell'autorità competente determinata nelle norme statutarie (cfr can. 1292 § 1), esplicitamente con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione o implicitamente, in quanto a essa la persona giuridica risulta soggetta.***



Il can. 1293 stabilisce inoltre alcuni requisiti per la liceità dell'alienazione dei beni di cui al can. 1291:

-la dimostrazione della giusta causa;

-l'esibizione di una perizia scritta;

- l'osservanza di eventuali altre cautele prescritte dall'autorità competente per evitare danni alla Chiesa (es. almeno tre offerte).

Quando poi si chiede la licenza per alienare beni divisibili, occorre dichiarare ad validitatem le parti degli stessi precedentemente alienate.

Si considerano beni divisibili quelli che possono essere stralciati dal restante cespite cui appartengono, anche se costituiscono unità immobiliare autonoma per sua natura indivisibile.



Determinazione degli altri atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Il can. 1281 § 1 afferma il principio generale in base al quale ogni atto di straordinaria amministrazione richiede per la validità la licenza scritta dell'ordinario.

Il can. 1281 § 2 rinvia per l'individuazione di tali atti alle norme statutarie di ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui soggette..

In relazione agli atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto generale del Vescovo diocesano, è bene ricordare che:

- a) l'autorità competente a concedere la licenza è l'Ordinario diocesano;
- b) nessuna consultazione è prevista dal codice, ma nulla vieta, anzi è consigliabile, che l'Ordinario diocesano stabilisca alcune cautele prelieve, come ad esempio, a giudizio dell'ordinario caso per caso, il parere del consiglio diocesano per gli affari economici e/o del collegio dei consultori oppure la conferma da parte del perito di fiducia della Curia dei valori dichiarati nell'istanza;
- c) il contratto preliminare può essere sottoscritto senza licenza purché sia espressamente condizionato alla concessione della licenza da parte dell'autorità competente.



La struttura della Curia Diocesana

VESCOVO

VICARIO GENERALE

(Vicari Episcopali)

Assemblea diocesana dei delegati parrocchiali e delle realtà ecclesiali

ORGANISMI DI COMUNIONE:

Consiglio Presbiterale
Consiglio Pastorale
Collegio dei Consultori
Consiglio Affari Economici Diocesano
Consulta delle Aggregazioni Laicali



Moderatore di Curia
Cancelleria
Ufficio Giudiziale
Economato
Istituto Sostentamento del Clero

Centro Pastorale



Ufficio Comunicazioni

Bibliografia essenziale

Conferenza Episcopale italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, Ed. Dehoniane, Bologna

Allegati:

ALLEGATI - CEI - ISTRUZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA (2005) - Testo approvato dalla
54a ASSEMBLEA GENERALE:

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO CIVILE

ALLEGATO B

TABELLA DEI CONTROLLI CANONICI SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO C

Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr can. 1281 § 2) [*Facsimile*]

